



Comune di Campogalliano

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N°. 48 del 28/09/2017

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N. 100, RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE E DEFINIZIONE DELLE AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

L'anno 2017 il giorno 28 del mese di settembre alle ore 20:30 , nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di apposita convocazione, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica e Convocata dal presidente.

Presiede la seduta il Sig., Guerzoni Paola

Posto in discussione l'argomento in oggetto, risultano presenti n. 11 consiglieri comunali ed il Presidente, come risulta nel seguente prospetto:

N.O.	COGNOME E NOME	PRES.
7	DI NARDO MELANIA	P
10	RUBBIANI MARCO	P
5	GARDINI MARCELLO	P
6	BENATTI ALBERTO	G
4	CAMELLINI MATTEO	P
8	BARONI JACOPO	P
2	LINDA LEONI	P
1	GUERZONI PAOLA	P
3	PEDERZINI CHIARA	P
9	TEBASTI DANIELA	P

N.O.	COGNOME E NOME	PRES.
11	VANDELLI VALERIA	P
12	MOSCATTI LUCA	P
13	MAZZACURATI VALENTINA	P

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 13

Presenti con diritto di voto n°. 12

Partecipa il Segretario Dottoressa Vienna Marcella Rocchi, incaricato della redazione del verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che sono altresì presenti gli Assessori esterni Ballista Giovanni e Lugli Guido;

Richiamato il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100 (c.d. decreto correttivo);

Visto l'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 che ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione straordinaria delle quote detenute, direttamente ed indirettamente, finalizzata ad una loro razionalizzazione nei casi previsti dall'art. 20 del Tusp.

Visto l'art. 4 "*Finalita' perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*" del d.lgs. n. 175/2016 il quale stabilisce:

"1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società'.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società' e acquisire o mantenere partecipazioni in società' esclusivamente per lo svolgimento delle attività' sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività' di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società' aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società' in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più' delle attività' di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società' operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà' legislativa in materia di organizzazione amministrativa, e' fatto divieto alle società' di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società' e di acquisire nuove partecipazioni in società'. Il divieto non si applica alle società' che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti

partecipanti.

6. E' fatta salva la possibilita' di costituire societa' o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle societa' aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, ((...)) la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilita' turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonche' la produzione di energia da fonti rinnovabili.

8. E' fatta salva la possibilita' di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le societa' con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonche' quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilita', per le universita', di costituire societa' per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualita' della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attivita' svolta, riconducibile alle finalita' di cui al comma 1, anche al fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell'articolo 18, puo' essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole societa' a partecipazione pubblica. Il decreto e' trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicita', possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole societa' a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualita' della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attivita' svolta, riconducibile alle finalita' di cui al comma 1. Il predetto provvedimento e' trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonche' alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, e' fatta salva la possibilita' per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in societa' che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettivita' di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.”

Considerato che l'art. 20 del D.lgs. 175/2016 prevede l'adozione di azioni di razionalizzazione, quali cessione delle partecipazioni, fusioni o soppressioni, anche tramite la messa in liquidazione delle società, oltre ad azioni volte al contenimento dei costi di funzionamento, nel caso in cui, in seguito alla ricognizione effettuata, vengano rilevate le seguenti situazioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) societa' che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in societa' che svolgono attivita' analoghe o similari a quelle svolte da altre societa' partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in societa' che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Considerato inoltre che ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del D.lgs. 175/2016, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o in caso di mancata alienazione delle partecipazioni di cui è stata prevista la cessione, entro un anno dalla data di adozione della delibera di ricognizione, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società, e salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri e al procedimento stabiliti all'art. 2437 ter e 2437 quater del Codice civile;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Viste le “*Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 175/2016*” emanate dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie” di cui alla Deliberazione n. 19/Sezaut/2017/Inpr” depositata il 21 luglio 2017, annesso al quale è stato approvato il MODELLO STANDARD di atto di ricognizione e relativi esiti per il corretto adempimento da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 24, d.lgs n. 175/2016;

Tenuto conto

- che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni societarie detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, secondo il modello standard approvato dalla Corte dei Conti – Sezione Autonomie, che ha prodotto la Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

- che la ricognizione ha riguardato le partecipazioni detenute direttamente e quelle detenute indirettamente tramite AIMAG spa, in quanto AIMAG spa è considerata in controllo congiunto tra tutti i comuni soci che detengono il 65% del capitale ordinario, tra cui il Comune di Campogalliano;

Visto l'esito della ricognizione effettuata, come risultante nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e con specifico riferimento alle motivazioni contenute nella medesima relazione tecnica, prevede gli esiti che di seguito si espongono in sintesi:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE:

E' previsto il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per le seguenti società/partecipazioni:

a) partecipazioni detenute direttamente:

- Hera spa
- AMO spa;
- SETA spa;
- Lepida spa;
- AIMAG spa;

a) partecipazioni detenute indirettamente tramite AIMAG spa

- Sinergas spa
- AS RETI gas spa
- CA.RE. srl
- ENTAR srl

- SO.SEL.srl
- Energy Trade srl
- Coimepa Servizi srl
- Hera spa

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE: CONTENIMENTO COSTI

Sono previste azioni per il contenimento dei costi di funzionamento con riguardo alle seguenti società, come analiticamente descritto nelle schede costituenti la Relazione tecnica allegate alla presente delibera;

- Sinergas Impianti srl
- AeB Energie srl
- Agrisolar - Engineering srl
- S.I.A.M. srl
- Tred – Carpi srl
- Sherden Gas Bacino 24 srl
- UNI.CO.GE srl
- ENNE ENERGIA srl

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE: ALIENAZIONE QUOTE

Con riferimento alle sotto indicate società si prevede la alienazione della intera partecipazione detenuta da AIMAG spa.

- Acantho spa
- Hemina spa
- Banca Centro Emilia
- Arco Lavori soc. coop. Consortile

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE: LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Con riferimento alle sotto indicate società si prevede la liquidazione della società essendo terminato lo scopo per il quale le stesse erano state costituite:

- Centro Nuoto soc.consortile a r.l.
- La Mirandola spa

Dato atto che gli esiti e le azioni come sopra riassunte risultano analiticamente descritte e motivate nelle tavole di dettaglio contenute nella allegata Relazione Tecnica e che tali descrizioni e motivazioni costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

Visto l'art. 42 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della competente Commissione Consiliare.

Visto che, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile di ragioneria;

Con votazione resa nei modi di legge, che ha dato il seguente risultato:

presenti votanti: 12;
voti favorevoli: 11;
astenuti: 1 (Mazzacurati),

DELIBERA

Per le motivazione sopra esposte e che si intendono integralmente richiamate,

1. **di approvare** la ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 24 del D.lgs. 175/2016, predisposta secondo il modello standard di cui alla richiamata deliberazione 19/2017 della Corte dei Conti – Sezione autonomia i cui dati, elementi, azioni e motivazioni sono contenuti nella Relazione Tecnica allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
2. **di approvare** gli esiti, le azioni e le relative motivazioni della ricognizione come contenuti nelle schede della Relazione Tecnica e che si riassumono come segue:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE:

E' previsto il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per le seguenti società/partecipazioni:

a) partecipazioni detenute direttamente:

- Hera spa;
- AMO spa;
- SETA spa;
- Lepida spa;
- AIMAG spa;

b) partecipazioni detenute indirettamente tramite AIMAG spa:

- Sinergas spa
- AS RETI gas spa
- CA.RE. srl
- ENTAR srl
- SO.SEL.srl
- Energy Trade srl
- Coimepa Servizi srl
- Hera spa

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE: CONTENIMENTO COSTI

Sono previste azioni per il contenimento dei costi di funzionamento con riguardo alle seguenti società, come analiticamente descritto nelle schede costituenti la Relazione tecnica allegata alla presente delibera;

- Sinergas Impianti srl
- AeB Energie srl
- Agrisolar - Engineering srl
- S.I.A.M. srl
- Tred – Carpi srl
- Sherden Gas Bacino 24 srl
- UNI.CO.GE srl
- ENNE ENERGIA srl

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE: ALIENAZIONE QUOTE

Con riferimento alle sotto indicate società si prevede la alienazione della intera partecipazione detenuta da AIMAG spa.

- Acantho spa
- Hemina spa
- Banca Centro Emilia
- Arco Lavori soc. coop. Consortile

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE: LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Con riferimento alle sotto indicate società si prevede la liquidazione della società essendo terminato lo scopo per il quale le stesse erano state costituite:

- Centro Nuoto soc.consortile a r.l.
- La Mirandola spa

3. **di dare atto** che le azioni di razionalizzazione concernono esclusivamente partecipazioni indirettamente detenute attraverso la società capogruppo AIMAG spa e che pertanto il contenuto delle suddette azioni viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione di AIMAG spa affinché provveda a darvi attuazione nell'esercizio dei propri poteri;
4. **di stabilire** che per quanto riguarda la cessione delle partecipazioni indirette nelle società Acantho spa, Hemina spa, Banca Centro Emilia e Arco Lavori (partecipazioni di minoranza in società non controllate), le procedure di vendita dovranno essere esperite da AIMAG spa secondo quanto previsto dall'art. 10 comma 2 del TUSP, compresa la possibilità di alienazione tramite negoziazione diretta che dovrà essere analiticamente motivata dal Consiglio di Amministrazione con riguardo alla convenienza economica della operazione con particolare riferimento alla congruità del prezzo;
5. **di demandare** alla Giunta Comunale e al Sindaco il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
6. **di stabilire** che la presente deliberazione si trasmetta a tutte le società partecipate direttamente dal Comune;
7. **di stabilire** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014 e s.m.i.;
8. **di stabilire** che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24 c.1. e 3 TUSP e dall'art. 21, del decreto correttivo;

DELIBERA INOLTRE

Successivamente, considerata l'urgenza descritta in premessa e la relativa motivazione esposta che qui si deve intendere integralmente richiamata, a seguito di apposita votazione resa nei modi di legge, che ha dato il seguente risultato:

presenti votanti: 12;
voti favorevoli: 9;
voti contrari: 1 (Mazzacurati);
astenuiti: 2 (Rubbiani e Vandelli),

Ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo n. 267 del 2000 IL CONSIGLIO COMUNALE DICHIARA LA PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

(Provincia di Modena)

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24,
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO
16 GIUGNO 2017 N. 100, RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE E
DEFINIZIONE DELLE AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**

Il sottoscritto VIENNA ROCCHI, Responsabile del Servizio , visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Note:

Campogalliano, 22/09/2017

Il Responsabile del Settore

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N. 100, RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE E DEFINIZIONE DELLE AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n° 56 del 18/09/2017.

Per la proposta il parere è: **Favorevole**

Note:

Il ragioniere capo

Bruno Bertolani



Comune di Campogalliano

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N°. 48 del 28/09/2017

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N. 100, RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE E DEFINIZIONE DELLE AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

L'anno 2017 il giorno 28 del mese di settembre alle ore 20:30 , nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di apposita convocazione, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica e Convocata dal presidente.

Presiede la seduta il Sig., Guerzoni Paola

Posto in discussione l'argomento in oggetto, risultano presenti n. 11 consiglieri comunali ed il Presidente, come risulta nel seguente prospetto:

N.O.	COGNOME E NOME	PRES.
7	DI NARDO MELANIA	P
10	RUBBIANI MARCO	P
5	GARDINI MARCELLO	P
6	BENATTI ALBERTO	G
4	CAMELLINI MATTEO	P
8	BARONI JACOPO	P
2	LINDA LEONI	P
1	GUERZONI PAOLA	P
3	PEDERZINI CHIARA	P
9	TEBASTI DANIELA	P

N.O.	COGNOME E NOME	PRES.
11	VANDELLI VALERIA	P
12	MOSCATTI LUCA	P
13	MAZZACURATI VALENTINA	P

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 13

Presenti con diritto di voto n°. 12

Partecipa il Segretario Dottoressa Vienna Marcella Rocchi, incaricato della redazione del verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che sono altresì presenti gli Assessori esterni Ballista Giovanni e Lugli Guido;

Richiamato il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100 (c.d. decreto correttivo);

Visto l'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 che ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione straordinaria delle quote detenute, direttamente ed indirettamente, finalizzata ad una loro razionalizzazione nei casi previsti dall'art. 20 del Tusp.

Visto l'art. 4 "*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*" del d.lgs. n. 175/2016 il quale stabilisce:

"1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti

partecipanti.

6. E' fatta salva la possibilita' di costituire societa' o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle societa' aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, ((...)) la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilita' turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonche' la produzione di energia da fonti rinnovabili.

8. E' fatta salva la possibilita' di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le societa' con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonche' quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilita', per le universita', di costituire societa' per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualita' della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attivita' svolta, riconducibile alle finalita' di cui al comma 1, anche al fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell'articolo 18, puo' essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole societa' a partecipazione pubblica. Il decreto e' trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicita', possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole societa' a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualita' della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attivita' svolta, riconducibile alle finalita' di cui al comma 1. Il predetto provvedimento e' trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonche' alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, e' fatta salva la possibilita' per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in societa' che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettivita' di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.”

Considerato che l'art. 20 del D.lgs. 175/2016 prevede l'adozione di azioni di razionalizzazione, quali cessione delle partecipazioni, fusioni o soppressioni, anche tramite la messa in liquidazione delle società, oltre ad azioni volte al contenimento dei costi di funzionamento, nel caso in cui, in seguito alla ricognizione effettuata, vengano rilevate le seguenti situazioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) societa' che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in societa' che svolgono attivita' analoghe o similari a quelle svolte da altre societa' partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in societa' che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Considerato inoltre che ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del D.lgs. 175/2016, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o in caso di mancata alienazione delle partecipazioni di cui è stata prevista la cessione, entro un anno dalla data di adozione della delibera di ricognizione, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società, e salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri e al procedimento stabiliti all'art. 2437 ter e 2437 quater del Codice civile;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Viste le “*Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 175/2016*” emanate dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie” di cui alla Deliberazione n. 19/Sezaut/2017/Inpr” depositata il 21 luglio 2017, annesso al quale è stato approvato il MODELLO STANDARD di atto di ricognizione e relativi esiti per il corretto adempimento da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 24, d.lgs n. 175/2016;

Tenuto conto

- che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni societarie detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, secondo il modello standard approvato dalla Corte dei Conti – Sezione Autonomie, che ha prodotto la Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

- che la ricognizione ha riguardato le partecipazioni detenute direttamente e quelle detenute indirettamente tramite AIMAG spa, in quanto AIMAG spa è considerata in controllo congiunto tra tutti i comuni soci che detengono il 65% del capitale ordinario, tra cui il Comune di Campogalliano;

Visto l'esito della ricognizione effettuata, come risultante nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e con specifico riferimento alle motivazioni contenute nella medesima relazione tecnica, prevede gli esiti che di seguito si espongono in sintesi:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE:

E' previsto il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per le seguenti società/partecipazioni:

a) partecipazioni detenute direttamente:

- Hera spa
- AMO spa;
- SETA spa;
- Lepida spa;
- AIMAG spa;

a) partecipazioni detenute indirettamente tramite AIMAG spa

- Sinergas spa
- AS RETI gas spa
- CA.RE. srl
- ENTAR srl

- SO.SEL.srl
- Energy Trade srl
- Coimepa Servizi srl
- Hera spa

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE: CONTENIMENTO COSTI

Sono previste azioni per il contenimento dei costi di funzionamento con riguardo alle seguenti società, come analiticamente descritto nelle schede costituenti la Relazione tecnica allegate alla presente delibera;

- Sinergas Impianti srl
- AeB Energie srl
- Agrisolar - Engineering srl
- S.I.A.M. srl
- Tred – Carpi srl
- Sherden Gas Bacino 24 srl
- UNI.CO.GE srl
- ENNE ENERGIA srl

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE: ALIENAZIONE QUOTE

Con riferimento alle sotto indicate società si prevede la alienazione della intera partecipazione detenuta da AIMAG spa.

- Acantho spa
- Hemina spa
- Banca Centro Emilia
- Arco Lavori soc. coop. Consortile

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE: LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Con riferimento alle sotto indicate società si prevede la liquidazione della società essendo terminato lo scopo per il quale le stesse erano state costituite:

- Centro Nuoto soc.consortile a r.l.
- La Mirandola spa

Dato atto che gli esiti e le azioni come sopra riassunte risultano analiticamente descritte e motivate nelle tavole di dettaglio contenute nella allegata Relazione Tecnica e che tali descrizioni e motivazioni costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

Visto l'art. 42 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della competente Commissione Consiliare.

Visto che, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile di ragioneria;

Con votazione resa nei modi di legge, che ha dato il seguente risultato:

presenti votanti: 12;
voti favorevoli: 11;
astenuti: 1 (Mazzacurati),

DELIBERA

Per le motivazione sopra esposte e che si intendono integralmente richiamate,

1. **di approvare** la ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 24 del D.lgs. 175/2016, predisposta secondo il modello standard di cui alla richiamata deliberazione 19/2017 della Corte dei Conti – Sezione autonomia i cui dati, elementi, azioni e motivazioni sono contenuti nella Relazione Tecnica allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
2. **di approvare** gli esiti, le azioni e le relative motivazioni della ricognizione come contenuti nelle schede della Relazione Tecnica e che si riassumono come segue:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE:

E' previsto il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per le seguenti società/partecipazioni:

a) partecipazioni detenute direttamente:

- Hera spa;
- AMO spa;
- SETA spa;
- Lepida spa;
- AIMAG spa;

b) partecipazioni detenute indirettamente tramite AIMAG spa:

- Sinergas spa
- AS RETI gas spa
- CA.RE. srl
- ENTAR srl
- SO.SEL.srl
- Energy Trade srl
- Coimepa Servizi srl
- Hera spa

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE: CONTENIMENTO COSTI

Sono previste azioni per il contenimento dei costi di funzionamento con riguardo alle seguenti società, come analiticamente descritto nelle schede costituenti la Relazione tecnica allegata alla presente delibera;

- Sinergas Impianti srl
- AeB Energie srl
- Agrisolar - Engineering srl
- S.I.A.M. srl
- Tred – Carpi srl
- Sherden Gas Bacino 24 srl
- UNI.CO.GE srl
- ENNE ENERGIA srl

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE: ALIENAZIONE QUOTE

Con riferimento alle sotto indicate società si prevede la alienazione della intera partecipazione detenuta da AIMAG spa.

- Acantho spa
- Hemina spa
- Banca Centro Emilia
- Arco Lavori soc. coop. Consortile

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE: LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Con riferimento alle sotto indicate società si prevede la liquidazione della società essendo terminato lo scopo per il quale le stesse erano state costituite:

- Centro Nuoto soc.consortile a r.l.
- La Mirandola spa

3. **di dare atto** che le azioni di razionalizzazione concernono esclusivamente partecipazioni indirettamente detenute attraverso la società capogruppo AIMAG spa e che pertanto il contenuto delle suddette azioni viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione di AIMAG spa affinché provveda a darvi attuazione nell'esercizio dei propri poteri;
4. **di stabilire** che per quanto riguarda la cessione delle partecipazioni indirette nelle società Acantho spa, Hemina spa, Banca Centro Emilia e Arco Lavori (partecipazioni di minoranza in società non controllate), le procedure di vendita dovranno essere esperite da AIMAG spa secondo quanto previsto dall'art. 10 comma 2 del TUSP, compresa la possibilità di alienazione tramite negoziazione diretta che dovrà essere analiticamente motivata dal Consiglio di Amministrazione con riguardo alla convenienza economica della operazione con particolare riferimento alla congruità del prezzo;
5. **di demandare** alla Giunta Comunale e al Sindaco il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
6. **di stabilire** che la presente deliberazione si trasmetta a tutte le società partecipate direttamente dal Comune;
7. **di stabilire** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014 e s.m.i.;
8. **di stabilire** che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24 c.1. e 3 TUSP e dall'art. 21, del decreto correttivo;

DELIBERA INOLTRE

Successivamente, considerata l'urgenza descritta in premessa e la relativa motivazione esposta che qui si deve intendere integralmente richiamata, a seguito di apposita votazione resa nei modi di legge, che ha dato il seguente risultato:

presenti votanti: 12;
voti favorevoli: 9;
voti contrari: 1 (Mazzacurati);
astenuiti: 2 (Rubbiani e Vandelli),

Ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo n. 267 del 2000 IL CONSIGLIO COMUNALE DICHIARA LA PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

(Provincia di Modena)

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24,
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO
16 GIUGNO 2017 N. 100, RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE E
DEFINIZIONE DELLE AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**

Il sottoscritto VIENNA ROCCHI, Responsabile del Servizio , visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Note:

Campogalliano, 22/09/2017

Il Responsabile del Settore

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

**Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX
ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL
DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N. 100, RICOGNIZIONE
DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE E DEFINIZIONE DELLE AZIONI
DI RAZIONALIZZAZIONE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n° 56 del 18/09/2017.

Per la proposta il parere è: **Favorevole**

Note:

Il ragioniere capo

Bruno Bertolani

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

GUERZONI PAOLA

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 11/10/2017 al 26/10/2017

Addi _____

N° _____ Reg. Pubbl.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

-è stata affissa a questo Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

-è divenuta esecutiva il 28/09/2017:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addi _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)
